

Indicazioni per il rientro in Italia dall'estero—aggiornamento sulla base della

Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020

Ferme restando le regole relative all'autorizzazione all'ingresso in Italia, stabilite dal DPCM 7 agosto 2020 e dalle ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno, 16 luglio, 24 luglio, 30 luglio e 12 agosto 2020, vi è l'obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario per tutte le persone fisiche alle quali è stato consentito l'ingresso in Italia da Stati o Paesi esteri **diversi** da quelli facenti parte dell'Unione Europea, con l'**eccezione di Romania e Bulgaria per cui vige dal 24 luglio l'obbligo di isolamento e degli altri adempimenti sotto elencati e di Croazia, Grecia, Malta e Spagna, per cui valgono le disposizioni sotto riportate a partire dal 13 agosto**, Stati parte dell'accordo di Schengen, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano ovvero che vi abbiano soggiornato nei **14 giorni** anteriori all'ingresso in Italia.

Valgono pertanto le disposizioni seguenti:

- comunicazione immediata al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- isolamento domiciliare per 14 giorni.

Al momento dell'ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto con un mezzo privato devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d'accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 14 giorni e le modalità di trasporto verso tale luogo.

A partire dal 13 agosto 2020, coloro che fanno ingresso in Italia, con qualsiasi mezzo di trasporto, dopo aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in **Croazia, Grecia, Malta e Spagna, devono** comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria di residenza/dimora e:

- 1) presentare al vettore, all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di un test per SARS CoV-2, di test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo, al massimo nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale;

O, IN ALTERNATIVA

- 2) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, **al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, oppure entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l'azienda sanitaria locale di riferimento**; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria le persone devono rimanere in isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora, e in seguito fino alla comunicazione del risultato in base alle disposizioni del Dipartimento di Prevenzione.